



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Emanato con Decreto Rettorale n.01/2026.

Approvato ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato 20 febbraio 2025 n. 27 e in conformità con lo Statuto e i principi generali dell'ordinamento universitario.

Approvato dal Senato Accademico nella seduta n.10 del 16 dicembre 2025.
Approvato dal Consiglio dell'Università nella seduta n.12 del 16 dicembre 2025.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Esso si applica ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Composizione del Collegio

Il Collegio di Disciplina è composto da:

- il Direttore della Funzione Pubblica o un suo delegato;
- due membri nominati dal Consiglio dell'Università.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. I membri restano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. In caso di cessazione anticipata, il Consiglio dell'Università provvede alla sostituzione.

Art. 3 - Durata in carica

I componenti del Collegio restano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta consecutiva. In caso di cessazione anticipata di un componente, subentra il supplente più anziano in ruolo.

Art. 4 – Incompatibilità, astensione e ricsuzione

Non possono far parte del Collegio coloro che ricoprono cariche di governo accademico. I membri hanno l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi o gravi motivi di opportunità. È ammessa la ricsuzione da parte dell'interessato secondo le regole del giusto procedimento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 5 - Competenze

Il Collegio di Disciplina:

- a) riceve gli atti di avvio del procedimento disciplinare;
- b) cura l'istruttoria, assicurando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa;
- c) acquisisce documenti, convoca testimoni e ascolta le parti;
- d) formula un parere motivato da trasmettere al Rettore, che decide in via definitiva.

Art. 6 – Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della, invia all'interessato/a la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.
2. Al fine di assicurare il diritto alla difesa al/alla docente incolpato/a, la contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;
 - c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni che saranno esaminate dal Collegio. Il termine non potrà essere inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.
3. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Rettore al/alla Presidente del Collegio di disciplina, formulando contestualmente una motivata proposta di sanzione.
4. Il procedimento si apre con la contestazione degli addebiti da parte del Rettore, nei casi di irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione scritta del Direttore di Dipartimento presso cui il professore o ricercatore presta servizio, formulando una motivata proposta.
5. L'interessato ha il diritto di accesso prendendo visione degli atti e presentare eventuali memorie difensive entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione e di farsi assistere da un difensore di fiducia.
6. Il Collegio di Disciplina tramite il/la Presidente conclude l'istruttoria entro 60 giorni dall'apertura del procedimento, di cui entro 30 giorni ai fini di udire – nel rispetto del principio del contraddittorio - il Rettore o suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare; ed entro i 30 giorni successivi all'audizione, ai fini di esprimere il proprio parere motivato sulla proposta del Rettore, sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, trasmettendo gli atti al Consiglio dell'Università per gli atti e le delibere di competenza.
7. Qualora, all'esito dell'audizione, il Collegio di disciplina ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato. In tutti gli altri casi, trasmette il proprio parere vincolante al Consiglio dell'Università, tramite il Rettore in qualità di Presidente



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

dell'Organo. Il parere è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti ed è motivato per iscritto.

8. Il Consiglio dell'Università entro il 90° giorno dalla ricezione del parere espresso dal Collegio di Disciplina irroga la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio. Il Consiglio dell'Università delibera senza la rappresentanza degli studenti. La delibera che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica. La delibera è notificata a tutte le parti interessate a cura del Rettore.
9. Qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio Decreto a dare immediata esecuzione alla relativa Delibera.

Art. 7 – Procedimenti di competenza del Rettore

1. Nel caso di procedimenti di competenza del Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione della censura, il Rettore formula la contestazione di addebiti entro 30 giorni dal momento della conoscenza del fatto medesimo, fissando un termine non inferiore a 10 giorni liberi dalla ricezione della contestazione per la presentazione di un'eventuale memoria da parte del docente incolpato.
Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della memoria a difesa, il Rettore dispone con proprio provvedimento la censura o l'archiviazione del procedimento disciplinare.
2. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del presente Regolamento sono trasmessi gli atti con parere motivato del Collegio di Disciplina, il Rettore decide entro i successivi 20 giorni.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

1. Ai professori e ricercatori possono essere comminate, secondo la gravità delle infrazioni disciplinari, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura scritta;
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- c) la revoca;
- d) la destituzione senza perdita del diritto a pensione ovvero ad assegni;
- e) la destituzione con perdita del diritto a pensione ovvero ad assegni.

2. La censura è una dichiarazione scritta di biasimo per inadempienza dei doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione. Essa è rivolta con atto scritto dal Rettore, udite le giustificazioni del professore o ricercatore. Contro tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla ricezione,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ricorso al Collegio di disciplina che si esprime sulla pratica con provvedimento contenente il parere definitivo.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti infrazioni disciplinari:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) gravi violazioni dei doveri professionali e dei Codici di Condotta.

4. La sanzione disciplinare di cui al comma 1, lettera b) comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, nonché la perdita ad ogni effetto dell'anzianità di servizio per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella sanzione non può per dieci anni essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento o Direttore di Centro di Ricerca.

5. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Rettore può disporre in via cautelare, a carico del professore o ricercatore, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo il tempestivo avvio del procedimento disciplinare secondo l'iter ordinario.

Art. 9 - Rapporti con il procedimento penale

In caso di pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, il Collegio deve ~~può~~ proporre al Rettore la sospensione del procedimento disciplinare fino all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente deve essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva. Restano ferme le misure cautelari urgenti.

Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio dell'Università non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio dell'Università.

Art. 10 - Segretezza e verbalizzazione

Le sedute del Collegio di Disciplina non sono pubbliche. Delle riunioni e delle audizioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo designato dal Collegio al suo interno, ed assistito dagli uffici dell'amministrazione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con la delibera di presa d'atto del Congresso di Stato, a sua volta successiva all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio dell'Università. Si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dello Statuto e della normativa vigente (Decreto Delegato n.169/2023 e Decreto Delegato n.27/2025).